

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI PSICOLOGI

Art. 1

Denominazione e scopo

1. E' istituita la Consulta dei Giovani Psicologi al fine di favorire il coinvolgimento attivo e responsabile dei Colleghi di più recente iscrizione nella vita e nelle attività dell'Ordine, inteso quale "*comunità professionale*" degli Psicologi e la promozione di iniziative utili all'inserimento professionale dei giovani Colleghi.

Art. 2

Sede

1. La sede della Consulta è presso la sede dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria. La stessa può riunirsi anche in altre località della Regione al fine di favorire la partecipazione dei componenti.

Art. 3

Funzioni

La Consulta è organismo consultivo, propositivo ed operativo del Consiglio dell'Ordine umbro. Ha come obiettivi:

- a) coinvolgere gli Iscritti più giovani con iniziative, modalità e strumenti opportuni al fine di rilevarne i bisogni e promuovere lo spirito di colleganza;
- b) proporre al Consiglio programmi di iniziative volte allo start up professionale e alla formazione orientata alla pratica professionale e all'inserimento nel mercato del lavoro e collaborare alla realizzazione di dette iniziative;
- c) collaborare allo Psicologia Umbria Festival con una sezione dedicata e a tutte le iniziative dell'Ordine che si riterranno opportune.

Art. 4

Composizione e articolazione interna

1. La Consulta è composta da venti iscritti all'Ordine, la metà dei quali eleggibili tra gli Iscritti che non abbiano più di 8 anni di iscrizione all'Ordine e l'altra metà tra gli Iscritti che abbiano più di 8 anni e meno di 15 anni di iscrizione e siano in possesso dei requisiti necessari per essere candidati alle elezioni ordinistiche.
2. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Ordine o suo delegato. Al suo interno elegge due coordinatori che la rappresentano e ne curano operativamente le attività.
3. Può istituire al suo interno gruppi di lavoro tematici composti da propri membri.

Art. 5

Elezione

1. I componenti della Consulta sono eletti dagli iscritti all'Ordine con le specificità indicate nel precedente articolo.
2. Sono elettori ed eleggibili tutti gli Iscritti all'Ordine che non abbiano più di 15 anni di anzianità complessiva di iscrizione. L'elenco unico degli elettori e gli elenchi degli eleggibili – distinti per anzianità di iscrizione come specificato nel precedente articolo (1/8 e 9/15 anni) - sono approvati dal Consiglio dell'Ordine e comunicati agli interessati mediante ogni opportuno mezzo (sito, mail,

pec) unitamente alle norme per la votazione.

3. Ogni votante può esprimere 7 preferenze per i candidati con anzianità sino a 8 anni e 7 preferenze per gli iscritti con anzianità tra 9 e 15 anni.

4. La votazione viene effettuata presso seggi costituiti negli attuali capoluoghi di provincia.

4. Ogni seggio è presieduto da un consigliere individuato dal Consiglio dell'Ordine e formato da due iscritti all'Ordine nominati dal Presidente e non eleggibili nella Consulta.

5. La data delle elezioni ed il tempo di apertura del seggio vengono stabiliti con delibera del Consiglio.

5. Sono eletti gli iscritti che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si applicano le norme vigenti per il Consiglio.

Art. 6

Membri della Consulta e riunioni

1. I membri della Consulta durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un altro mandato purché permangano in possesso dei requisiti di anzianità di cui all'art. 4 al momento della rielezione.

2. L'appartenenza alla Consulta comporta la partecipazione, la leale e proficua collaborazione alle attività, ed il rispetto delle decisioni prese a maggioranza.

3. Non sono eleggibili nella Consulta i Consiglieri dell'Ordine.

4. La qualifica di membro della Consulta si può perdere per i seguenti motivi:

a) Per dimissioni da comunicarsi per iscritto ai coordinatori della Consulta e al Presidente dell'Ordine.

b) Per delibera del Consiglio dell'Ordine a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per avere violato norme di legge o obblighi deontologici.

4. Le riunioni della Consulta sono convocate dal Presidente o suo delegato, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante invio di e-mail indirizzata a tutti i Membri: l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 6

Regolamento interno e rinvio

1. Il Consiglio dell'Ordine, anche su proposta della Consulta, adotta le modifiche al presente regolamento ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sul funzionamento interno del Consiglio regionale dell'ordine degli psicologi dell'Umbria.

2. Per quanto non contemplato espressamente nel presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le norme del Regolamento sul funzionamento interno del Consiglio regionale dell'ordine degli psicologi dell'Umbria.